



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 128 del 25/09/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Prosecuzione dello studio finalizzato alla redazione di norme per la tutela del verde da integrare al Regolamento esistente e approvazione delle stesse; 4) Inserimento delle norme per la tutela del verde al “Regolamento per il verde pubblico” ed approvazione dello strumento regolamentare modificato; 5) Varie ed eventuali.
Note	

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,10		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,05		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,10		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,10		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,10		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,55	19,05		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 25 del mese di Settembre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Lombardo Vito.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **"Prosecuzione dello studio finalizzato alla redazione di norme per la tutela del verde da integrare al Regolamento esistente e approvazione delle stesse"**.

Il Presidente invita il Consigliere Gaspare Coppola in collaborazione col Consigliere Vito Lombardo a verificare, con un accurato controllo, le nuove norme studiate e stilate nelle precedenti sedute.

TITOLO VI

LE FATTISPECIE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO E PRESCRIZIONI

ARTICOLO 19

CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Alcamo è così classificato:

- a) Alberi Monumentali;
- b) Aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) Parchi e giardini privati;
- d) Giardini e parchi storici;
- e) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- f) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;
- g) Aree Alberate.

ARTICOLO 20

GLI ALBERI MONUMENTALI

Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali i seguenti:

- a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
- b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L'abbattimento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

ARTICOLO 21

ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' istituito presso l'Assessorato all'Ambiente l'elenco degli alberi monumentali.

L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta degli interessati, siano essi singoli cittadini, associazioni o enti, all'Assessorato comunale competente in materia d'ambiente.

L'Assessorato provvede all'inserimento nell'elenco previo parere del Settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Per quanto attiene ad alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

Alle ore 17,55 entra il Consigliere Sciacca Francesco

ARTICOLO 22

VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando la dicitura: "albero monumentale" e la motivazione che ha reso monumentale l'albero.

Il Comune di Alcamo, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1° al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 23

Prescrizioni relative a patrimonio arboreo esistente

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

>L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia, comunque, di quanto prescritto nella tabella C;

>L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;

>Lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

>L'uso improprio di prodotti diserbanti.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

TABELLA A

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'U.O. Ambiente che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

Alle ore 18,05 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 24

Prescrizioni relative a nuovi progetti

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:

>L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella B;

> L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;

> Lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

> L'uso improprio di prodotti diserbanti.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici dell' U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

TABELLA B

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Articolo 25

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte dell' U.O. Politiche Ambientali .

2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati da un elaborato tecnico a firma di Dottore Agronomo o Forestale che contenga i seguenti elementi:

>Una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;

>Il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;

>Il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;

>Una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;

>Una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati, sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dall' U.O. Politiche Ambientali e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;

>Una dettagliata documentazione fotografica.

4. Il Dottore Agronomo Forestale incaricato, relazionandosi con la U.O. Politiche Ambientali, dovrà seguire e sovrintendere tutte le azioni e le opere che coinvolgono la vegetazione, valutando volta per

volta gli opportuni interventi finalizzati alla salvaguardia e alla stabilità delle essenze, rimanendo lo stesso responsabile di eventuali danneggiamenti o crolli;

5. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo e deve essere in possesso della relativa documentazione autorizzativa corredata eventualmente di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

6. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte ed al capo cantiere lasciare copia del documento che rimarrà in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli.

7. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del U.O. Politiche Ambientali possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente all' U.O. Politiche Ambientali.

8. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore competente della U.O. Ambiente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con apposito atto Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica di un Agronomo Forestale iscritto all'albo incaricato dagli Enti o Ditte promotrici degli scavi, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

9. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Articolo 26

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:

a) Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;

b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura;

c) L'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

d) I lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;

e) Nel caso in cui sia necessaria ed improrogabile intervenire mediante il taglio delle radici aventi la circonferenza superiore a 5 (cinque) centimetri o comunque quando si interviene a distanze inferiori a mt. 2,50 rispetto l'asse verticale del fusto dell'essenze, e tale operazione possa compromettere la stabilità della pianta, gli Enti o Ditte promotrici degli scavi sono obbligate, prima del taglio delle radici, a produrre al Comune di Alcamo una relazione tecnica a firma di Dottore Agronomo e Forestale iscritto al relativo

Albo professionale, nella quale dovrà essere espressa la valutazione di stabilità nel caso di taglio della radice;

f) Gli Enti o Ditte promotrici degli scavi rimangono responsabili per azioni prive delle valutazioni e prescrizioni indicate nel presente regolamento, anche a distanza di tempo, a seguito di accertamenti successivi si possa dimostrarne la responsabilità;

g) Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

h) L'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

i) Il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

j) Il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;

k) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Articolo 27

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

a) A 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;

b) A 4 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;

c) A 2 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

d) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

2. L'U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall' U.O. Politiche Ambientali per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

a) Per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);

b) Per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

c) Per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità;

d) Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione;

e) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita;

f) Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana;

- g) Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide;
- h) Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli Uffici competenti.

Articolo 28

Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso.

La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma all'apparato radicale.

- a) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa;
- b) Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale);
- c) In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione;
- d) I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 29

Deposito di materiali su aree pubbliche

- a) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale;
- b) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa;
- c) In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo;
- d) Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.
- Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 30

Transito di mezzi

- a) In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso;
- b) Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi;
- c) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo, la superficie di terreno

interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche;

d) Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date;

e) Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

Articolo 31

Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Articolo 32

Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati dal Regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del Regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubbico, eccetto le alberature di sughera (*Quercus Suber*), è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* o *Phoenix* o comunque ad essenze arboree con problemi fitosanitari rilevati dagli Enti preposti, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente attivare le procedure previste dal Servizio Fitosanitario Regionale.

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della normativa vigente qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.

8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente Regolamento.

Articolo 33

Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) Provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b) Parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
 - c) Versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta.
 - d) Provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - e) Impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo articolo;
 - f) Affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, tiranti, ancoraggi, cartelli, manifesti e simili;
 - g) Riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h) Asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
 - i) Utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j) Realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
 - k) Eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui ai precedenti articoli.
3. Per i danni procurati ad esemplari arborei o ad arbustivi di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, ai responsabili verranno applicate le norme previste nel presente Regolamento.
4. Nel caso in cui i danni procurati determinano la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni in base al prezzario Assoverde o Tariffario prezzi Regione Sicilia con una maggiorazione del 20%. I danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla loro consistenza e diffusione ed addebitati ai responsabili dei danneggiamenti;
5. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Articolo 34

Abbattimenti urgenti

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà:

□ Immediatamente mettere in sicurezza le aree sottostanti (interdizione della zona ecc.), incaricare un Agronomo Forestale iscritto all'albo professionale, il quale dovrà constatare la reale situazione che determina lo stato di pericolo, stabilire e mettere in atto le azioni necessarie di messa in sicurezza, contestualmente inviare al Settore comunale competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica o verbali di constatazione di Enti preposti, dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta, e procedere al taglio di uno o più esemplari arborei tutelati o ad interventi cesori atti alla messa in sicurezza.

□ L'Agronomo Forestale incaricato dovrà, successivamente alla messa in sicurezza, relazionare i motivi che hanno determinato l'urgenza dell'abbattimento, ed inviare al Settore comunale competente la relativa perizia completa della documentazione analoga a quella prevista per i casi di cui al successivo art. 20, entro 15 giorni dall'abbattimento dell'alberatura.

2. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

TITOLO VII

TIPOLOGIE DI VERDE E SALVAGUARDIE

Articolo 35

Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei grandi parchi esistenti, il Comune di Alcamo ha approvato nel 2002 un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei parchi" consistente in cinque diverse tipologie di supporti grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà dell'area verde in cui il cartello stesso viene inserito, due per indicazioni di tipo direzionale.

Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi, è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree gioco della nostra città.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Ambiente.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Alcamo secondo le linee guida definite dal Settore Ambiente.

Articolo 36

Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi Uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Ambiente.
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici Tecnici del Settore Ambiente proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Ambiente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Ambiente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata apposita sanzione amministrativa.

11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.

Articolo 37

Aree verdi in concessione

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali), devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali - la potatura rimane in carico al Settore Ambiente dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.

3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Ambiente.

4. Affinché il Settore Ambiente possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.

5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 38

Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.

4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Ambiente in luoghi adiacenti.

6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

Articolo 39

Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:

a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;

b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.

c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;

d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.

3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti per l'abbattimento di alberature pubbliche.

4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Ambiente in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 40

Norme relative al territorio collinare

1. Su tutto il territorio collinare è vietato ridurre a colture i boschi e le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.
2. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
3. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in materia.
4. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree del parco naturale della collina.
5. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti in materia di edilizia privata.

Articolo 41

Interventi di riassetto idrogeologico

1. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.
2. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
3. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

Articolo 42

Norme di tutela per le aree a conduzione agraria

1. In tutte le aree destinate a parco, giardini o prereserva, dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
 - a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
 - b) conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la

cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;

c) favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;

d) salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.

3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti, anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 43

Verde spondale e fasce torrentizie

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.

2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.

4. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.

5. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde di torrenti e fiumi, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

6. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.

7. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

8. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Ambiente e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde torrentizi e/o fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

10. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

TITOLO VIII ABBATTIMENTI

Articolo 44

Compensazione ambientale

1. Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche o qualora il Settore Ambiente ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere

dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente.
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 45

Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) ai sensi della normativa vigente, il Settore Ambiente è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Ambiente, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata apposita sanzione amministrativa.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 46

Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Siciliana in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, accertata dagli Uffici Competenti Comunali, il Sindaco può emettere specifica Ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo e Forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
6. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
7. Fanno eccezione:
 - gli alberi morti;
 - gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
8. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
9. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
10. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, apposita sanzione amministrativa.

Articolo 47

Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella

Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata apposita sanzione amministrativa.
3. Per la zona centrale storica e le zone urbane storico ambientali i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.
4. E' fatto divieto di sottoporre ad esproprio giardini, aree verdi e parchi privati che abbiano alberature da tutelare o che siano stati impiantati da piu' di 40 anni. Dette aree rimarranno sottoposte a vincolo naturalistico ed eventuali edificazioni saranno concesse, se previste dalla normativa vigente o regolamentare, senza alterare la consistenza del patrimonio vegetativo.

TITOLO IX

LE POTATURE

Articolo 48

Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
 - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
 - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
 - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
 - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
 - potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
 - potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

Articolo 49

Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata apposita sanzione amministrativa prevista.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO X

MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

ARTICOLO 50

1. Per quanto riguarda le alberate è necessario riferirsi alle aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto.

Nella tavola "Viabilità" devono essere individuati:

- a) i viali urbani di progetto;
- b) i viali storici;
- c) i viali e corsi storici da riqualificare;
- d) i viali pedonali;
- e) le strade di scorrimento di progetto;
- f) i percorsi ciclo pedonali;
- g) i percorsi pedonali collinari;
- h) i percorsi storici collinari;
- i) i ponti di progetto;

I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente alterato in caso di intervento o di ristrutturazione. I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".

Articolo 51

L'albero come entità biologica

1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2. L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.
3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.
4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

Articolo 52

La programmazione degli interventi sulle alberate

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
4. La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Articolo 53

Il rinnovo delle alberate

1. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Ambiente valutano la possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo complessivo, singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.
2. A tal fine gli Uffici del Settore Ambiente provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro

rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

- ✚ i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
- ✚ le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
- ✚ il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- ✚ lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
- ✚ la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
- analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- scelta delle specie da impiantare;
- pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Articolo 54

La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

1. La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni.

La Commissione ne prende atto, dopo un'accurata verifica, e lo stila.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Inserimento delle norme per la tutela del verde al “Regolamento per il verde pubblico” ed approvazione dello strumento regolamentare modificato”**.

Il Presidente invita il Consigliere Comunale Antonio Fundarò ad assemblare lo strumento regolamentare provvedendo, alla nuova numerazione degli articoli e dei titoli e al contempo a darne lettura.

REGOLAMENTO PER IL VERDE PUBBLICO

TITOLO I:

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde urbano si collega a questa norma di tutela riguardo alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione degli spazi di verde urbano del Comune di Alcamo, l'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi pubblici e spazi verdi di pertinenza di edifici pubblici;
- d) spazi pubblici con destinazione a verde affidati in concessione tramite apposite convenzioni ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo pubblico;
- e) giardini privati aperti all'uso pubblico in conformità a convenzioni a tal fine stipulate con i proprietari;
- f) giardini di privati cittadini con spazi verdi di particolare pregio, specie se in aree urbanizzate con insufficiente presenza di verde pubblico;
- g) aree destinate a riserva orientata, prereserva, parco.

TITOLO II:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.2

L'utilizzo e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 4.

ART. 3

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di salvaguardare e valorizzare il verde pubblico e gli alberi secolari, di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi preservando, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare dal cattivo uso dello stesso.

ART.4

La gestione degli spazi verdi di cui all'art.1 lettere a) b) e c), ed il controllo dell'uso degli stessi è affidato al Settore Servizi Tecnici, servizio responsabile per il verde pubblico in appresso definito Servizio Ville e Giardini (Se.Vi.Gi.) o sua successiva denominazione.

Per gli spazi in concessione il responsabile è individuato nell'ambito della convenzione stipulata fra il concessionario e l'Amministrazione.

Per gli spazi verdi privati, aperti per convenzione all'uso pubblico, il responsabile, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde saranno regolate da apposita convenzione, in attuazione al presente Regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART.5

Il responsabile del servizio Ville e Giardini, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento della gestione dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

Al Responsabile del servizio ville e giardini sarà garantito l'attrezzatura e un congruo numero di personale, per assicurare il corretto funzionamento dello spazio verde.

ART.6

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di suo pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti e indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte, ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, il Responsabile del Se.Vi.Gi., nominerà un custode, scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire lo sfruttamento e il godimento dello spazio verde da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti o associazioni, in regime di convenzione con il comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Parchi e Riserve devono restare a conduzione e controllo dell'Ente proprietario o, nell'eventualità di altra scelta, dell'Ente gestore (individuato con apposita convenzione), facendo divieto di affidare ad associazioni e società di lucro la gestione dello stesso anche se, sotto forma, di promozione degli stessi.

ART. 7

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozzette per il trasporto di portatori handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area.

ART. 8

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interne agli spazi verdi.

ART. 9

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico su parere conforme del responsabile del Se.Vi.Gi..

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione inoltre, è subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'adeguata cauzione determinate dal Se.Vi.Gi. in conformità a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e uno massimo. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti, oltre all'incameramento della cauzione, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 24 mesi.

ART. 10

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, è vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, e far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

ART. 11

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con emissione di suoni d'intensità superiore a quella delle norme specifiche, alla cui materia si rinvia.

ART. 12

Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento sono individuati gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo. L'insieme di tali spazi funzionali comprende la totalità del verde di cui all'art. 1.

ART. 13

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.

ART. 14

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere compresi i cartelli segnaletici, versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- disporre strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

ART. 15

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, e la raccolta di funghi e di frutti di bosco, sono consentite nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari saranno interdetti al pubblico previo avviso.

ART. 16

Nell'area a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

TITOLO IV:

DISPOSIZIONE SPECIALE D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE

ART. 17

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli V, VI, VII, VIII, IX che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento di:

- colture,
- gioco,
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulante e di animazione.

TITOLO V:

COLTURE

ART. 18

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi, particolarmente curati e destinati a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

TITOLO VI

LE FATTISPECIE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO E PRESCRIZIONI

ARTICOLO 19

CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Alcamo è così classificato:

- a) Alberi Monumentali;
- b) Aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) Parchi e giardini privati ad uso privato;
- d) Giardini e parchi storici;
- e) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- f) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;
- g) Aree Alberate.

ARTICOLO 20

GLI ALBERI MONUMENTALI

Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali i seguenti:

- a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
- b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L'abbattimento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

ARTICOLO 21

ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' istituito presso l'assessorato all'Ambiente l'elenco degli alberi monumentali.

L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta degli interessati, siano essi singoli cittadini, associazioni o enti, all'Assessorato comunale competente in materia d'ambiente.

L'Assessorato provvede all'inserimento nell'elenco previo parere del Settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Per quanto attiene ad alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ARTICOLO 22

VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI O SPECIE RARE

Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali, o quelli rari, per il contesto ambientale in cui ricade la Città, devono essere segnalati in loco riportando la dicitura: "albero monumentale" o "specie rara" e la motivazione che ha reso monumentale l'albero.

Il Comune di Alcamo, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1° al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 23

Prescrizioni relative a patrimonio arboreo esistente

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

>L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia, comunque, di quanto prescritto nella tabella C;

>L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;

>Lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

>L'uso improprio di prodotti diserbanti.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

TABELLA A

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'U.O. Ambiente che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

Articolo 24

Prescrizioni relative a nuovi progetti

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:

>L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella B;

> L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;

> Lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

> L'uso improprio di prodotti diserbanti.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici dell' U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

TABELLA B

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Articolo 25

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte dell' U.O. Politiche Ambientali .

2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati da un elaborato tecnico a firma di Dottore Agronomo e Forestale che contenga i seguenti elementi:

>Una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;

>Il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;

>Il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;

>Una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;

>Una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati, sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dall' U.O. Politiche Ambientali e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;

>Una dettagliata documentazione fotografica.

4. Il Dottore Agronomo Forestale incaricato, relazionandosi con la U.O. Politiche Ambientali, dovrà seguire e sovrintendere tutte le azioni e le opere che coinvolgano la vegetazione, valutando volta per

volta gli opportuni interventi finalizzati alla salvaguardia e alla stabilità delle essenze, rimanendo lo stesso responsabile di eventuali danneggiamenti o crolli;

5. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo e deve essere in possesso della relativa documentazione autorizzativa corredata eventualmente di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

6. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte ed al capo cantiere lasciare copia del documento che rimarrà in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli.

7. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del U.O. Politiche Ambientali possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente all' U.O. Politiche Ambientali.

8. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore competente della U.O. Ambiente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con apposito atto Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica di un Agronomo Forestale iscritto all'albo incaricato dagli Enti o Ditte promotrici degli scavi, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

9. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Articolo 26

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:

a) Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;

b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura;

c) L'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

d) I lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;

e) Nel caso in cui sia necessaria ed improrogabile intervenire mediante il taglio delle radici aventi la circonferenza superiore a 5 (cinque) centimetri o comunque quando si interviene a distanzi inferiore a mt. 2,50 rispetto l'asse verticale del fusto dell'essenze, e tale operazione possa compromettere la stabilità della pianta, gli Enti o Ditte promotrici degli scavi sono obbligate, prima del taglio delle radici, dovranno produrre al Comune di Alcamo una relazione tecnica a firma di Dottore Agronomo e Forestale iscritto al

relativo Albo professionale, nella quale dovrà essere espressa la valutazione di stabilità nel caso di taglio della radice;

f) Gli Enti o Ditte promotrici degli scavi rimangono responsabili per azioni prive delle valutazioni e prescrizioni indicate nel presente Regolamento, anche a distanza di tempo, a seguito di accertamenti successivi si possa dimostrarne la responsabilità;

g) Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

h) L'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

i) Il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

j) Il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;

k) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Articolo 27

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

a) A 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;

b) A 4 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;

c) A 2 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

d) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

2. L'U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall' U.O. Politiche Ambientali per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

a) Per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);

b) Per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

c) Per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità;

d) Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione;

e) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita;

f) Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana;

- g) Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide;
- h) Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 28

Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso.

La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma all'apparato radicale.

- a) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa;
- b) Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale);
- c) In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione;
- d) I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 29

Deposito di materiali su aree pubbliche

- a) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale;
- b) Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa;
- c) In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo;
- d) Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.
- Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 30

Transito di mezzi

- a) In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso;
- b) Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi;
- c) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'U.O. Politiche Ambientali del Comune di Alcamo, la superficie di terreno

interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche;

d) Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date;

e) Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

Articolo 31

Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Articolo 32

Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati dal Regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del Regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, eccetto le alberature di sughera (*Quercus Suber*), è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* o *Phoenix* o comunque ad essenze arboree con problemi fitosanitari rilevati dagli Enti preposti, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente attivare le procedure previste dal Servizio Fitosanitario Regionale.

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della normativa vigente qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.

8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente Regolamento.

Articolo 33

Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) Provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b) Parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
 - c) Versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta.
 - d) Provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - e) Impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo articolo;
 - f) Affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, tiranti, ancoraggi, cartelli, manifesti e simili;
 - g) Riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h) Asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
 - i) Utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j) Realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
 - k) Eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui ai precedenti articoli.
3. Per i danni procurati ad esemplari arborei o ad arbustivi di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, ai responsabili verranno applicate le norme previste nel presente Regolamento.
4. Nel caso in cui i danni procurati determinano la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni in base al prezzario Assoverde o Tariffario prezzi Regione Sicilia con una maggiorazione del 20%. I danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla loro consistenza e diffusione ed addebitati ai responsabili dei danneggiamenti;
5. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Articolo 34

Abbattimenti urgenti

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà:

□ Immediatamente mettere in sicurezza le aree sottostanti (interdizione della zona ecc.), incaricare un Agronomo Forestale iscritto all'albo professionale, il quale dovrà constatare la reale situazione che determina lo stato di pericolo, stabilire e mettere in atto le azioni necessarie di messa in sicurezza, contestualmente inviare al Settore comunale competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica o verbali di constatazione di Enti preposti, dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta, e procedere al taglio di uno o più esemplari arborei tutelati o ad interventi cesori atti alla messa in sicurezza.

□ L'Agronomo Forestale incaricato dovrà successivamente alla messa in sicurezza, relazionare i motivi che hanno determinato l'urgenza dell'abbattimento, ed inviare al Settore comunale competente la relativa perizia completa della documentazione analoga a quella prevista per i casi di cui al successivo art. 20, entro 15 giorni dall'abbattimento dell'alberatura.

2. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

TITOLO VII

TIPOLOGIE DI VERDE E SALVAGUARDIE

Articolo 35

Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei grandi parchi esistenti, il Comune di Alcamo ha approvato nel 2002 un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei parchi" consistente in cinque diverse tipologie di supporti grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà dell'area verde in cui il cartello stesso viene inserito, due per indicazioni di tipo direzionale.

Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi, è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree gioco della nostra città.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Ambiente.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Alcamo secondo le linee guida definite dal Settore Ambiente.

Articolo 36

Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi Uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Ambiente.
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici Tecnici del Settore Ambiente proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Ambiente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Ambiente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata apposita sanzione amministrativa.

11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.

Articolo 37

Aree verdi in concessione

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali), devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali - la potatura rimane in carico al Settore Ambiente dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.

3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Ambiente.

4. Affinché il Settore Ambiente possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.

5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 38

Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.

4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Ambiente in luoghi adiacenti.

6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

Articolo 39

Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:

a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;

b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.

c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;

d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.

3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti per l'abbattimento di alberature pubbliche.

4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Ambiente in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 40

Norme relative al territorio collinare

1. Su tutto il territorio collinare è vietato ridurre a colture i boschi e le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.

2. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
3. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in materia.
4. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree del parco naturale della collina.
5. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti in materia di edilizia privata.

Articolo 41

Interventi di riassetto idrogeologico

1. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.
2. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
3. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

Articolo 42

Norme di tutela per le aree a conduzione agraria

1. In tutte le aree destinate a parco, giardini o prereserva, dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
 - a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
 - b) conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;
 - c) favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;

d) salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.

3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti, anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 43

Verde spondale e fasce torrentizie

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.

2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.

4. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.

5. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde di torrenti e fiumi, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

6. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.

7. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

8. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Ambiente e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde torrentizi e/o fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

10. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

TITOLO VIII ABBATTIMENTI

Articolo 44

Compensazione ambientale

1. Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche o qualora il Settore Ambiente ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente.
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 45

Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) ai sensi della normativa vigente, il Settore Ambiente è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Ambiente, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata apposita sanzione amministrativa.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 46

Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Siciliana in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, accertata dagli Uffici Competenti Comunali, il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di

una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo e Forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
6. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
7. Fanno eccezione:
 - gli alberi morti;
 - gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
8. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
9. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
10. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, apposita sanzione amministrativa.

Articolo 47

Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella

Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata apposita sanzione amministrativa.
3. Per la zona centrale storica e le zone urbane storico ambientali i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.
4. E' fatto divieto di sottoporre ad esproprio giardini, aree verdi e parchi privati che abbiano alberature da tutelare o che siano stati impiantati da piu' di 40 anni. Dette aree rimarranno sottoposte a vincolo naturalistico ed eventuali edificazioni saranno concesse, se previste dalla normativa vigente o regolamentare, senza alterare la consistenza del patrimonio vegetativo.

TITOLO IX

LE POTATURE

Articolo 48

Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
 - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
 - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
 - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
 - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
 - potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
 - potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

Articolo 49

Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti

gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata apposita sanzione amministrativa prevista.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO X

MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

ARTICOLO 50

1. Per quanto riguarda le alberate è necessario riferirsi alle aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto.

Nella tavola "Viabilità" devono essere individuati:

- a) i viali urbani di progetto;
- b) i viali storici;

- c) i viali e corsi storici da riqualificare;
- d) i viali pedonali;
- e) le strade di scorrimento di progetto;
- f) i percorsi ciclo pedonali;
- g) i percorsi pedonali collinari;
- h) i percorsi storici collinari;
- i) i ponti di progetto;

I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente alterato in caso di intervento o di ristrutturazione. I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".

Articolo 51

L'albero come entità biologica

1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2. L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.
3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.
4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

Articolo 52

La programmazione degli interventi sulle alberate

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
4. La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Articolo 53

Il rinnovo delle alberate

1. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Ambiente valutano la possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo complessivo, singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.
2. A tal fine gli Uffici del Settore Ambiente provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

- ✚ i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
- ✚ le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
- ✚ il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- ✚ lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
- ✚ la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

6. Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
- analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- scelta delle specie da impiantare;
- pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Articolo 54

La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

1. La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.

2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni.

TITOLO XI (già VI):

GIOCO

ARTICOLO 55 (già ART. 19)

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo, appositamente segnalate.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza o responsabilità delle persone che hanno in custodia i bambini.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani ed altri animali.

TITOLO XII (già VII)

ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 56 (già art. 20)

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile del Se.Vi.Gi. reperire ove possibile in ogni spazio verde di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per le attività sportive di gruppo.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

TITOLO XIII (già IX):

SPAZI PER CANI

ART. 57 (già art. 21)

Negli spazi a verde pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e dotati di museruola.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi e le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

E' vietato introdurre cani nelle fontane, corsi d'acqua e zone umide.

E' in ogni modo vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisano pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento degli spazi verdi di cani.

I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Su tutti gli spazi a verde pubblico è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla vigente normativa.

E' vietato abbandonare cani o altri animali negli spazi a verde pubblico.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori od ai proprietari di cani che abbiano problemi di handicap visivo o motorio.

TITOLO XIV (già X):

ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI ANIMAZIONE

ART. 58 (già art. 22)

All'interno dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento del commercio su area pubblica di cui all'art. 1 comma 2 - lett. "A" della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e delle attività di somministrazione di cui all'art. 5 comma 1 della legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni e di animazione.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione all'ordine pubblico e soprattutto al rispetto della fauna e della flora presenti.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

L'Amministrazione Comunale concede a soggetti pubblici e privati la facoltà di presentare progetti proposte per la sistemazione e gestione del verde pubblico, con possibilità di gestione privata, di un complesso articolato di servizi e attrezzature a carattere ricreativo, culturale, commerciale. I soggetti proponenti dovranno possedere i requisiti di legge per la gestione dell'attività proposta.

La selezione delle proposte è, nel caso di recessione, si subentro di altri soggetti dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica e con manifesti murali.

La gestione privata del verde deve essere formalizzata con apposita convenzione che preveda:

1. le modalità della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'area nonché la conduzione del suo complesso;
2. la durata della concessione, da stabilire in base al tipo di intervento e di investimento economico iniziale in base al piano di ammortamento da presentare;
3. le piante e i servizi realizzati, sono acquisiti gratuitamente e direttamente, al termine della Concessione, al patrimonio comunale, senza diritto di qualsiasi credito nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il progetto-proposta preveda un'attività produttiva e/o di animazione, nella convenzione deve inoltre essere previsto:

1. il tipo di attrezzatura (parco giochi, punto ristoro, spazi espositivi, punti di telefonia, servizi igienico-sanitari), e l'eventuale struttura fissa da realizzare, conformi alle prescrizioni vigenti in materia urbanistica.
2. eventuali recinzioni o spazi da destinare a parcheggio ed alla viabilità interna al servizio;
3. attrezzatura commerciale con vendita di prodotti, spazio spettacoli per arene, per ballo, cinema e musica;
4. attrezzature ludiche a pagamento;
5. teatrini;
6. impianti sportivi e ricreativi (es. minigolf, campi di bocce).

In ogni caso potranno essere realizzate elusivamente strutture amovibili, quali gazebo e/o similari, secondo le indicazioni e modalità di cui al REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE STRUTTURE PRECARI ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 24/7/2009, la cui superficie massima coperta o scoperta non potrà superare in ogni caso cinquanta metri quadrati.

A seguito della stipula della convenzione, dovranno essere richieste se necessarie le autorizzazioni previste dalla norma (urbanistica, edilizia, al commercio).

In caso di gravi inadempimenti a quanto stabilito dalla convenzione, oltre al pagamento della penale prevista dalla convenzione, non potrà essere rilasciata analogo autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 36 mesi.

Le attività commerciali da svolgersi nell'ambito dei parchi, giardini etc., di cui al presente articolo sono consentite in deroga alla programmazione commerciale esistente.

Le attività proposte, anche sotto forma di servizi e volontariato, devono garantire la normativa sul Lavoro e sulla Sicurezza. Gli operatori a vario titolo impiegati devono essere in regola con la normativa vigente e con la fiscalità.

ART. 59 (già art. 23)

Nell'intento di favorire e/o regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione degli spazi a verde, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare ad associazioni e/o enti con personalità giuridica, previa richiesta formale, la manutenzione di tali spazi e la realizzazione di interventi di manutenzione e in materia di arredo urbano. Con il termine affidamento si intende la conduzione di opere di manutenzione di spazi verdi, generalmente di piccola estensione, svolta a titolo gratuito in cambio dell'installazione di una o più targhe/cartelli informativi realizzati e collocati secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposito disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nello spazio verde una o più targhe/cartelli informativi indicanti il nome ed eventualmente il logo del soggetto esecutore delle opere. Tali cartelli predisposti secondo il modello autorizzato dal Comune dovranno integrarsi con le aree in questione senza limitarne la fruibilità e non potranno comunque essere, di norma di dimensioni superiori a cm.40X70.

Per ogni spazio è ammesso l'affidamento e la sponsorizzazione ad un solo richiedente, qualora un'area sia oggetto di diverse offerte, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo al Protocollo Generale del Comune, della vicinanza dell'area prescelta all'ubicazione del privato interessato.

L'affidamento avrà la durata massima di anni 2 (due) con possibilità di eventuale proroga. Le domande per l'affidamento in oggetto, devono essere presentate non oltre il giorno 15 del mese di Novembre di ogni anno.

TITOLO XV (già XI).

CONTRIBUTO VOLONTARI

ART. 60 (già art. 24)

L'Amministrazione Comunale incoraggia la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, e di imprese, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1.

La collaborazione dei cittadini e delle imprese si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con i conferimento di attrezzatura e materiali con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ART. 61 (già art. 25)

Il lavoro volontario è organizzato è controllato con le seguenti modalità:

- gli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile del Se.Vi.Gi., cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di cui art. 25 di entità consistente, in conformità alle vigenti norme di tipo urbanistico, devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

TITOLO XVI (GIA' XII):

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 62 (già art. 26)

L'attività di vigilanza riguardante l'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P.

ART. 63 (già art. 27)

Il presente Regolamento, sostituisce il precedente Regolamento d'uso del verde pubblico, approvato con Delibera di C.C. n.133 del 07/09/1998.

ART. 64 (già art. 28)

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni penali, ove accertate, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificatamente determinata, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, secondo l'allegato A al presente Regolamento;

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dalla disciplina generale di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n.689;

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ALLEGATO "A"

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

Regolamento uso del verde	sanzioni pecuniarie	
	min	max
Art.6 Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati	€25,00	€500,00
Art.7 Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore	€25,00	€500,00
Art.7 Inosservanza della modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione	€25,00	€500,00
(se il transito avviene sul verde)	€25,00	€500,00
Art.8 Inosservanza delle modalità di transito di mezzi non motorizzati	€25,00	€500,00
Art.9 violazione del divieto di svolgere manifestazioni sportive e spettacoli senza autorizzazione	€25,00	€500,00
(oltre a quanto prescritto dagli artt. 68 e 55 del T.U.L.P.S.R.D. 18-06-31 n°773)		
Art.9 Violazione dell'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato (diverso dalla pulizia dello spazio)	€25,00	€500,00
Art.10 Violazione del divieto di buttare i rifiuti fuori dei contenitori di raccolta	€25,00	€500,00
Art.10 Violazione del divieto di danneggiamento segnaletica e manufatti,		

(salvo che il fatto non costituisca reato)	€25,00	€500,00
Art.10 Uso non conforme della struttura e degli arredi	€25,00	€500,00
Art.10 Violazione del divieto di danneggiamento della colica erbosa, delle essenze arboree ed arbustiva	€25,00	€500,00
art.14 Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde:		
- raccolta della vegetazione	€25,00	€500,00
- rimozione e danneggiamento di nidi	€25,00	€500,00
- introduzione non autorizzata di animali selvatici	€20,00	€500,00
- divieto di campeggio e pernottamento	€20,00	€500,00
- soddisfacimento di necessità all'aperto negli spazi a verde	€20,00	€500,00
- pulizia di veicoli o di parte di essi	€25,00	€500,00
- strutture fisse o mobili senza autorizzazione	€25,00	€500,00
Art.15 Raccolta vegetazione al di fuori dai modi previsti dalla legge	€25,00	€500,00
Art.19 Violazione del divieto di accesso negli spazi destinati a colture o verde ornamentale	€25,00	€500,00
Art.20 Violazione del divieto di utilizzo delle strutture per il gioco dei bambini	€25,00	€500,00
Art.23 Violazione obbligo guinzaglio e museruola per i cani	€20,00	€500,00
Art.23 Violazione divieto di conduzione cani in modo pericoloso	€25,00	€500,00
Art.23 Violazione del divieto di addestrare i cani	€25,00	€500,00
Art.24 Violazione di svolgimento di attività di commercio o di animazione senza autorizzazione	€25,00	€500,00
Art.24 Violazione del divieto di intralcio alla libera circolazione o all'ordine pubblico	€25,00	€500,00
Art.24 Violazione divieto di attività su spazi erbosi	€25,00	€500,00
Art.24 Violazione dell'obbligo di ripristino dello spazio occupato	€25,00	€500,00

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamento o ordinanze comunali, sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale (Deliberazione Consiliare n.69 del 21-07-2005)

Letto il Regolamento, il Presidente lo pone a votazione per alzata di mano.

La votazione riporta il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito, Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 19,05 esce il Consigliere Francesco Sciacca.

Il Presidente Pipitone illustra l'attuale situazione degli strumenti regolamentari inoltrati già agli uffici competenti.

Alle ore 19,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO